

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 8 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2016/91 del 14 maggio 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale ispezione igienico-sanitaria, effettuata dal M.llo Ca. ARMATORE Vincenzo, unitamente all'App. "S" BATTAGLIA Bruno, del medesimo reparto, in data 21.04.2016, ore 13:00, presso l'attività di ristorante e pizzeria all'insegna "**PIZZERIA IL CAPRICCIO**" sita ad Ispica in via V. Veneto n.° 70, trasmessa dal Comando NAS all'ASP di Ragusa con nota n.° 12141/2-1 del 14.05.2016;

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/91 del 14.05.2016, ore 09:30, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.llo CA. ARMATORE Vincenzo, che ha eseguito il sopraccitato atto ispettivo presso la "**PIZZERIA IL CAPRICCIO**", di cui è legale Rappresentante il Sig. MAUCERI Claudio, nato a Ragusa il 26.07.1983 e residente ad Ispica in via Etna n.° 8, che ha sottoscritto il verbale di ispezione senza dichiarare nulla;

Atteso che a seguito dell'ispezione anzidetta è stata rilevata a carico del Sig. MAUCERI Claudio, nella propria qualità di legale rappresentante dell'attività di pizzeria e ristorante "**PIZZERIA IL CAPRICCIO**", la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 parte A allegato II per *avere omesso, nella predetta qualità, di mantenere nelle giuste condizioni igienico-sanitarie e strutturali i locali della pizzeria. All'atto del controllo è stata accertata la presenza, in più punti delle pareti e del soffitto del laboratorio di produzione, di sporco pregresso frammisto a polvere e residui di lavorazione e diverse formazioni di ragnatele;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato in data 24.05.2016, ore 16:30, mediante consegna nelle mani del Sig. Mauceri Claudio, nella sua qualità, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal ricorrente Sig. MAUCERI Claudio, quale trasgressore e Rappresentante legale dell'attività all'insegna "**PIZZERIA IL CAPRICCIO**", all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia, acquisiti al prot. gen. n.° E-0017423 del 24.06.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0030861 del 07.12.2016, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 21.04.2016, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: "*...agli atti di questo Ufficio non risultano a carico del ricorrente analoghe violazioni o specifiche recidive...le argomentazioni addotte nel ricorso non sono tali da comportare l'annullamento richiesto, ma si ritiene ragionevole e degna di considerazione la richiesta di ammissione al minimo edittale con relativa rateizzazione*";

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. MAUCERI Claudio, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il ricorrente nelle proprie memorie difensive dichiara che: non contesta l'illecito amministrativo che gli è stato addebitato e che ha provveduto immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la contestazione, quindi di fatto ammette esplicitamente la violazione medesima, chiedendo in subordine la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale, con il beneficio della rateizzazione;



Pertanto l'annullamento del verbale, chiesto in prima istanza dal Sig. Mauceri Claudio, non può essere accolto, essendo stata la violazione al Regolamento CE n.° 852/2004 comunque commessa, così come detta la norma comunitaria introdotta dal Regolamento inedito, disponendo che: *“Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, in buone condizioni igieniche e sottoposte a manutenzione e sanificazione”*.

Tali requisiti igienico-sanitari nei luoghi di lavorazione e preparazione dei cibi sono fondamentali per prevenire la contaminazione ambientale degli stessi, determinata da residui di sporcizia delle lavorazioni precedenti non correttamente eliminati, che possono comportare il proliferare di agenti patogeni, di muffe e sostanze tossiche pericolose, per la salute dei consumatori, ancor più che tale attività, come risultante dal verbale del Comando NAS del 21.04.2016, fornisce pasti a due scuole per l'infanzia, in virtù di regolari contratti esibiti dal ricorrente in sede ispettiva.

Può essere tuttavia accolta l'istanza della parte di riduzione della sanzione al minimo edittale e di rateizzazione, condivisa anche dall'Organo accertatore nelle controdeduzioni sopra dette, in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente, della chiara ammissione di colpa e dall'aver ottemperato alle prescrizioni del SIAN, territorialmente competente, come da verbale del 16.06.2016-SIAN U.O.T. di Modica, sanificando le gravi irregolarità riscontrate nel sopralluogo sopracitato da parte del Comando NAS di Ragusa.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. MAUCERI Claudio, in premessa generalizzata, nella qualità di Rappresentante legale della attività all'insegna **“PIZZERIA IL CAPRICCIO”**, il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00


Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 5 (cinque) rate mensili della somma dovuta più una rata anticipata per le spese, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensilmente al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00) da versare:

- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: *“spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/91 del 14.05.2016 NAS Ragusa;*

- quanto ad € 500,00 da pagare in 5 rate mensili di € 100,00, tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” verbale di contestazione n.° 2016/91 del 14.05.2016 NAS Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;*

E' fatto obbligo di esibire gli originali o trasmettere le copie delle attestazioni di avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 mensilmente fino al saldo. Qualora non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:



- al Sig. MAUCERI Claudio nato a Ragusa il 26.07.1983, nella sua qualità, e residente ad Ispica in via Etna n.° 8;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 21.02.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



